

**VERBALE PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE PER IL PERIODO APRILE 2013 - MARZO 2014
PER I LAVORATORI DELLA CATEGORIA
CHIMICA, GOMMA PLASTICA E VETRO ARTIGIANE DEL VENETO**

Il giorno 30 Aprile 2013 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre Venezia, si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionali della categoria Giannino Crestani, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, dal responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza Segretario Regionale Mario Borin, e del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **Casartigiani Veneto** rappresentata dal Presidente Franco Storer, con l'assistenza del Segretario Generale Andrea Prando, del segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale pere le relazioni sindacale Umberto D'Aliberti

e

la **Filctem-CGIL Veneto** rappresentata dai Signori Stefano Facin e Tiziana Basso;

la **Femca-CISL Veneto** rappresentata dal Signor Carlo Nicolli;

la **UILtec-UIL Veneto** rappresentata dal Signor Antonio Bertacco *Giannino Crestani*

Tenuto conto:

- Che il punto 2) contratto collettivo regionale di lavoro del CCRL del 14/09/2010, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'Chimica, Gomma, Plastica e Vetro del Veneto prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento febbraio 2012 / gennaio 2013;
- il medesimo articolo prevede che per l'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le Parti debbano verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri concordati la cui fonte è stata comunemente stabilita nell'EBAV;
- della nuova normativa relativa all'applicazione della detassazione delle retribuzioni premiali come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013 (in GU n.75 del 29.3.2013) e successiva circolare del Ministero del Lavoro nr. 15/2013 illustrativa dei contenuti del DPCM soprarichiamato.

Pipini

B

Prando M. L.

Le Parti verificato che (dati Ebav):

- il numero di imprese registra un saldo positivo di + 0,3% nel periodo di riferimento (febbraio 2012 / gennaio 2013) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (febbraio 2011 / gennaio 2012), e rientra nei limiti fissati dal succitato contratto regionale di lavoro;
- il numero dei lavoratori registra un saldo negativo di - 1,0% nel periodo di riferimento (febbraio 2012 / gennaio 2013) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (febbraio 2011 / gennaio 2012), e rientra nei limiti fissati dal succitato contratto regionale di lavoro;
- che i due parametri (aziende/lavoratori), rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 14/09/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo febbraio 2012 / gennaio 2013;

convengono quanto segue:

1) - a far data dal mese dal 01 aprile 2013 e fino alla data del 31 marzo 2014 sarà erogato, ai lavoratori (operai, impiegati ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore Chimica Gomma Plastica e Vetro Artigiani nel periodo di riferimento (febbraio 2012 / gennaio 2013) e per le ore effettivamente lavorate (ordinarie e straordinarie, l' E.E.T. seguente:

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.04.2013 al 31.03.2014	EET (quota oraria) dal 01.04.2013 al 31.03.2014
7	63,37	0,366301
6	58,54	0,338382
5S	54,47	0,314855
5	50,91	0,294277
4	47,35	0,273699
3	43,54	0,251676
2	40,49	0,234046
1	36,42	0,210520

2) L'EET regionale di cui sopra sarà comunque erogato solo ed esclusivamente nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento (febbraio 2012 / gennaio 2013) non abbiano effettuato più di 240 ore ore medie di sospensione per lavoratore con utilizzo della DS e della Cig in deroga o di altri ammortizzatori;

ovvero che

- alla data del 31.12.2012 abbiano un numero di dipendenti non inferiore a quello in essere alla data del 31.12.2011.-

3) - Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio di livello 3°, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 12 (dodici) mesi nel periodo di riferimento.-

4) - L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

5) - Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2) del Contratto regionale di lavoro del 14/09/2010 .

6) Il presente verbale sarà depositato, per puro scrupolo di completezza, entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso la DPL competente per territorio (Dpl di Venezia).-

7) Autodichiarazione di conformita' ex art. 3, DPCM 22.1.2013: Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013, che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce adempimento amministrativo del CCRL del 13.09.2010 già depositato presso la DTL di Venezia in data 23.09.2010, ed è conforme alle disposizioni del DPCM soprarichiamato ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.-

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

Filctem-CGIL Veneto

CNA del Veneto

Femca-CISL Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

Uiltec-UIL Veneto